COMUNE DI LARDARO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 50 del 30/12/2003

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. l

Autonomia della comunità di Lardaro

1) La comunità di Lardaro è autonoma ai sensi degli articoli 5 e 128 della Costituzione.
2) Gode di autonomia statutaria e di potestà regolamentare.
3) L'autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 2

Identificazione del Comune

1) Il Comune costituito dai territori catastali esemplificati in premessa e dalla Comunità di Lardaro.
2) Confina con i territori dei Comuni di Pieve di Bono, Praso, Roncone, Daone e Tione di Trento.
3) Gli organi e gli uffici comunali hanno sede nell'edificio situato in via Brescia 62, alla periferia sud del contro storico.
4) Lo stemma del Comune – approvato con delibera n.3607/2-B della Giunta Provinciale di Trento in data 20 febbraio 1981, vista la deliberazione n. 76 dd. 29.11.1980 del Consiglio comunale di Lardaro – ha le seguenti caratteristiche: "Scudo riportante costruzione fortificata in smalto rosso e fortificazione austro-ungarica di metallo argento in campo azzurro e argento, opportunamente delineanti due montagne con all'orizzonte una stella d'oro a cinque punte".

Art. 3

Attività e finalità del Comune

l) Il Comune l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2) Esercita tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.
3) Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.
4) Informa la propria attività ai principi di legalità, di imparzialità e di trasparenza.

5) Il comune garantisce:
a) il rispetto della persona;
b) la tutela della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio;
c) la tutela delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.

6) Il Comune promuove:
a) la partecipazione dei propri cittadini alla vita politica ed amministrativa della comunità locale;
b) la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educazione dei figli;
c) la solidarietà della comunità;
d) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità;
e) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente:
f) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
g) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo;
h) la tutela e la gestione degli usi civici.

7) Esercita l'azione di danno ambientale nonché ogni altra azione contro attività od omissioni che danneggino il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale.

8) Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessione di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od enti, la loro concessione subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi.

9) Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi.

10)Assume la programmazione economica e territoriale come metodo d'intervento.

Art. 4

Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici

1) Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici.

2) All'amministrazione e alla regolamentazione delle terre comuni soggette ad uso civico provvedono direttamente gli organi comunali nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente.

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 5

Autonomia statutaria

1) Lo Statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini, è fonte essenziale dell'ordinamento comunale.

Art. 6

Potestà regolamentare

1) Il regolamento è atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.
2) I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi e dalle leggi e dal presente Statuto.
3) Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4) "*Abrogato"* Nota n. 1

Art. 7

Pubblicità degli atti normativi

1) Lo Statuto e i regolamenti sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati.

TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 8

Diritti di partecipazione

1) Sono titolari dei diritti di partecipazione:
a) i cittadini ***iscritti nelle liste elettorali del Comune***. Nota n 2
b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede nel territorio comunale.
2) Il Comune promuove la partecipazione all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento.

Art. 9

Forme di consultazione diretta informale

1) I) Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire pareri.
2) In particolare può servirsi:
a) di questionari;
b) di assemblee pubbliche;
c) del Consiglio comunale aperto per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.

3) Il Comune può prevedere la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche.

Art. 10

Forma di consultazione diretta formale (referendum)

1) Il Sindaco indice referendum:
a) quando lo richiedono 1/5 dei cittadini; la proposta depositata presso il Comune da un camitato promotore di almeno 3 cittadini; del deposito redatto verbale dal segretario comunale; entro 30 giorni il segretario comunale si pronuncia sull'ammissibilità del referendum valutando che la questione non sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico e con lo Statuto:
b) quando lo deliberi il Consiglio comunale.
2) Il quesito referendario va formulato in unica domanda in modo chiaro e preciso.
3) Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti e abbia partecipato al referendum almeno la metà più uno degli aventi diritto, esso assume effetto vincolante per gli organi comunali.

Art. Il

Diritti di iniziativa

1) I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e petizioni agli organi del Comune.
2) Le istanze sono richieste scritte e motivate e dirette a rimuovere disfunzioni, inerzie o ritardi in relazione all'attività amministrativa.
3) Le petizioni sono richieste scritte di adozione di un atto amministrativo per dare una risposta ad esigenze ed interessi comuni o diffusi.
4) I cittadini, in numero non inferiore a 10, possono presentare proposte di deliberazione redatte in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnate dallo schema di delibera e dall'indicazione dei mezzi finanziari.
5) Gli organi comunali competenti deliberano sulle proposte entro tre mesi dal deposito del testo presso il Comune.

Art. 12

Diritto di accesso ai documenti

1) Il Comune si ispira al principio di pubblicità dei propri atti. Per ragioni di riservatezza di persone singole o gruppi il Sindaco può vietare la esibizione di determinati atti con provvedimento motivato. In caso di contestazione decide il Sindaco sentito il parere del Segretario comunale.
2) I cittadini e gli interessati possono prendere visione degli atti amministrativi e dei documenti previa presentazione di richiesta scritta al Sindaco. Gli uffici evadono tali richieste nei limiti imposti dalle esigenze organizzative e dalle priorità. Sarà garantita la presenza del personale durante la misura di documenti di particolare importanza.

Art. 13

Diritto di accesso alle informazioni

I) Il Comune assicura il diritto dei singoli cittadini di accedere alle informazioni di cui in possesso l'amministrazione. Si osservano le disposizioni dell'articolo precedente per le informazioni segrete o riservate nonché per l'evasione delle richieste da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 14

Diritto di accesso alle strutture e ai servizi

I) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione nonché di valorizzare le forme associative, il Comune assicura loro, gratuitamente o verso pagamento di rimborsi parziali, l'accesso alle strutture e all'erogazione di servizi (es. luce, riscaldamento sede, ecc.). A tal fine le forme associative dovranno presentare apposita domanda.

Art. 15

Diritto all'informazione

1) Il Comune assicura l'informazione sugli atti fondamentali e sui principali avvenimenti della comunità.
2) A tal fine prevede/può prevedere l'istituzione di un periodico da inviare a tutte le famiglie residenti nonché emigrate.

Art. 16

Altri diritti

1) Gli elettori possono esercitare l'azione popolare (art. 46 L.R. 1/93). I cittadini possono proporre l'opposizione e il reclamo contro atti del Comune (art. 52, 9 L.R. 1/93).

Art. 17

Doveri dei cittadini

1) I cittadini hanno l'obbligo di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio e i beni storici e collaborano alla loro salvaguardia. Possono segnalare alle competenti autorità gli abusi commessi e possono sollecitare l'azione di danno nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo.

2) Per valorizzare il senso comunitario e la solidarietà tra di loro, i cittadini partecipano alle cerimonie civili e si informano sulla vita ed avvenimenti della comunità locale. Hanno l'obbligo di prendere visione degli avvisi affissi all'albo comunale nonché del presente statuto.

3) I cittadini partecipano alle elezioni comunali e, se eletti, devono prendere parte alle sedute del consiglio.

TITOLO IV
LA RELIGIOSITA'

Art.18

Principio ispiratore

1) Il Comune di Lardaro, in linea con la sua secolare tradizione, onora la religione cattolica.

2) L'Amministrazione, in segno di rispetto degli Avi che con tanti sacrifici hanno in tempi difficili innalzato per la gloria di Dio e dei Santi delle splendide strutture devozionali (Chiesa, campanile, cappelle, capitello, cimitero S.M.A.), si adopera per la salvaguardia delle stesse.

3) Il Comune riconosce le cerimonie collegate al diffuso sentimento religioso della propria popolazione e conferma la propria presenza ufficiale mediante deputazione comunale ai seguenti riti:

- S. Messa e processione del Corpus Domini;
- S. Messa e processione dei Santi Martiri;
- S. Messa e processione della Madonna del Santo Rosario.

TITOLO V
LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE E CON ALTRI ENTI

Art. 19

Principio ispiratore

1) Il Comune promuove il senso di appartenenza dei propri cittadini alla Comunità dell'antica Pieve di Bono legata a tradizioni e a vicende storiche in gran parte comuni.

2) Ispira la propria azione al principio della leale collaborazione con gli altri Comuni della Pieve di Santa Giustina e dell'Alto Chiese.

Art. 20

Razionalizzazione dei servizi locali

1) Allo scopo di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Comune promuove l'adozione di convenzioni, di consorzi e di accordi di programmi.

Art. 21

Convenzioni

1) Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni o con altri Enti pubblici al fine di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di apposite strutture permanenti.
2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di recesso e gli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto di collaborazione.

Art. 22

Consorzi

1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi anche polifunzionali per la gestione di servizi o per la produzione di beni associandosi con altri Comuni allo scopo di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di maggiore efficienza.
2) A fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3) La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso,
4) Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune saranno designati a norma di legge.

Art. 23

Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento

1) Il rapporto tra il Comune e la Provincia Autonoma di Trento si ispira al principio della leale e reciproca collaborazione.

2) Il Comune rappresenta, di fronte alla P.A.T., le esigenze della popolazione e del territorio comunale ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 1/93 e a tal fine può intervenire in tutti i procedimenti che possano incidere su tali esigenze.

TITOLO VI
GLI ORGANI ELETTIVI

Art. 24

Consiglio comunale

1) Il Consiglio comunale, composto ***dal Sindaco e*** dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.

2) Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

3) Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

4) Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo attività degli organi, sull'erogazione dei servizi erogati direttamente o indirettamente dal Comune, nonché attività svolta dal Comune attraverso le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

5) Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

6) Nella prima seduta del Consiglio comunale, immediatamente dopo la convalida del Sindaco e dei Consiglieri, il Sindaco provvede a comunicare il nominativo degli Assessori e del Vicesindaco da lui nominati ed il programma dell'attività amministrativa

7) Entro 30 giorni dalla convalida, il Consiglio provvede all'adozione dei criteri per la scelta degli amministratori e delle aziende speciali delle istituzioni e delle società di cui al Titolo VIII, nonché di tutte le rappresentanze del Comune.

8) Il Consiglio comunale provvede a disciplinare la propria attività, mediante apposito regolamento da approvarsi col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti. Nota n. 3

Art. 25

Procedure di convocazione

1) Il Consiglio comunale convocato dal Sindaco cui compete la determinazione della data dell'adunanza di prima ed eventualmente di seconda convocazione.
2) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
3) Si riunisce inoltre in sessione straordinaria:
   a) per iniziativa del Sindaco;
   b) per deliberazione della Giunta comunale;
   c) su richiesta di un quinto dei consiglieri;
   d) su iniziativa popolare sottoscritta da 20 cittadini.
4) Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, il Sindaco provvede alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di elezione del Sindaco e della Giunta, il Consiglio è convocato dal Consigliere più anziano di età.

Art. 26

Funzionamento del Consiglio

1) Il Consiglio comunale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati.
2) Nella formulazione dell'o.d.g. è data priorità alle questioni urgenti e a quelle non trattate nella seduta precedente.
3) Salvo che la legge non disponga diversamente, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di coloro che esprimono un proprio voto. Nel computo si considerano le astensioni. Il voto è palese salvi i casi in cui la delibera debba restare segreta o riservata oppure quando la richieda 1/5 dei consiglieri.
4) Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
5) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale.
6) Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

Art. 27

Consiglieri

1) I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
2) Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni con piena libertà d'opinione e di voto.
3) Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

4) ***Il Sindaco e il Consigliere***, che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, ***abbiano*** interesse ad una deliberazione, ***devono*** assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa. Nota n. 4

5) Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto,

6) Ai consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura del 25% della misura massima prevista dalla Legge regionale per ogni seduta del consiglio comunale.

Art. 28

Consigliere incaricato

1) Il Consiglio o ***il Sindaco*** possono incaricare singoli Consiglieri allo svolgimento di funzioni determinate ai sensi della normativa vigente (cfr.art. 9, 3 comma L.R. 1/93).In tal caso il Consiglio ***o rispettivamente il Sindaco determinano il rimborso spese.*** Nota n. 5

Art. 29

Dimissioni e decadenza

1) Le dimissioni, la decadenza e la dichiarazione di ineleggibilità producono effetti immediati. Il Consiglio comunale provvede alla immediata surrogazione quando consentito dalla Legge.

Art. 30

Sindaco

1) ***Il Sindaco è eletto nei modi previsti dalla Legge regionale.*** Il Sindaco, è il capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune. Nota n. 6

2) Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.

3) ***Soppresso.*** Nota n. 12

4) Rappresenta il Comune nella promozione delle forme collaborative intercomunali e con gli altri enti pubblici o con i provati. Nota n. 12

5) E' garante del rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

6) Provvede alle nomine di sua competenza secondo quanto prevedono la legge e il presente Statuto. Nota n. 6

Art. 31

Funzioni

1) Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2) Nomina i componenti della Giunta, fra i quali indica il Vicesindaco. Convoca e presiede la Giunta stessa, fissandone l'ordine del giorno. Nota n. 7

3) Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

4) Impartisce direttive al Segretario comunale e verifica l'attività svolta dallo stesso.

5) ***Soppresso.*** Nota n. 14

6) Il Sindaco esercita inoltre tutte le altre attribuzioni previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, anche quale Ufficiale del Governo.

7) Può delegare specifiche proprie attribuzioni a singoli assessori salva in ogni caso la possibilità di revoca e di avocazione.

Art.32

Vicesindaco

1) In caso di assenza od impedimento del Sindaco le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.Nota n. 8

2) Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Art.33

Giunta Comunale

1) La Giunta Comunale ***organo*** di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale negli atti di sua competenza.

2) La Giunta composta dal Sindaco che presiede e da quattro Assessori. Il ***Sindaco può nominare*** Assessori esterni, in una percentuale non superiore del 50% del totale, cittadini non Consiglieri.

3) Compie gli atti di amministrazione che la legge, il presente Statuto e i regolamenti non demandano ad altri organi.

4) ***Soppresso***.

5) Esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

6) E' convocata dal Sindaco senza particolari formalità. Si riunisce con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese. Le delibere sono adottate a maggioranza con voto palese.

7) Alle sedute partecipa il Segretario Comunale che ha diritto di parola sulle questioni di propria competenza.

8) Tutti gli Assessori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio, salvo impedimenti di forza maggiore opportunamente documentati. ***Il Sindaco può revocare gli Assessori, sostituirli e modificarne le attribuzioni. Il Sindaco deve***

dare comunicazione al Consiglio della revoca, della sostituzione e della modifica delle attribuzioni nella seduta immediatamente successiva.

9) ***Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio e devono parteciparvi quando vengono trattati argomenti riguardanti le materie a loro attribuite. Hanno diritto di parola ma non possono partecipare alle votazioni***. Nota n. 9

Art.34

Elezione del Sindaco e della Giunta

Soppresso Nota n. 10

TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

Art.35

Principio ispiratore

1) L'0rganizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.

Art. 36

Regolamento organico del personale

1) Il regolamento organico del personale deve prevedere:
   a) norme relative ai diritti e doveri dei dipendenti;
   b) la pianta organica;
   c) le altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 37

Rapporti con il personale

1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 38

Segretario comunale

1) Il Segretario è dipendente comunale e dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le direttive.

2) Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti, accerta e indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

3) Esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

4) Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne redige i verbali e vi appone la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

5) Presiede le Commissioni di gara e stipula i contratti e le convenzioni con soggetti privati e con Enti pubblici, nei casi non rientranti nell'attribuzione di funzioni dirigenziali a dipendenti. Nell'attribuzione ai dipendenti di alcune funzioni dirigenziali può essere ricompresa la Presidenza delle Commissioni di gara e la stipulazione di contratti e convenzioni. In ogni caso quando nelle Commissioni di gara o nella stipulazione di contratti o convenzioni il segretario svolga le funzioni di ufficiale rogante, la Presidenza delle Commissioni di gara e la stipulazione di contratti o convenzioni spettano al funzionario responsabile dell'ufficio competente. Nota n. 13

6) Rilascia i pareri di cui alle disposizioni vigenti (art. 56 L.R. 1/93).

TITOLO VIII
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 39

Principi

1) I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2) Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3) Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi e accogliendo forme spontanee di autorganizzazione.

4) Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro nell'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi.

5) Il Comune favorisce, ai fini di razionalizzazione, l'utilizzazione delle forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici.

Art. 40

Forme di gestione

1) I servizi sono gestiti in economia, in concessione a terzi o in appalto, mediante azienda speciale, mediante istituzione o tramite società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla Legge e dal presente Statuto.

2) La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

Art. 41

Gestione in economia

1) Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2) Il revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore gestione dei servizi.

Art. 42

Servizi in concessione o in appalto

1) Il Comune affida la gestione di servizi:
   a) in concessione, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
   b) in appalto, ove risulti opportuno e conveniente riservare al Comune la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.

2) I concessionari e gli appaltatori sono scelti secondo le vigenti disposizioni sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali.

3) Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

Art. 43

Aziende speciali ed istituzioni

1) Il Comune può istituire:
   a. aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione di servizi a rilevanza economica e a contenuto imprenditoriale;
   b. istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, per servizi si natura sociale e culturale.

2) Sono organi dell'azienda o dell'istituzione:
   a) il Consiglio di Amministrazione formato dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a otto;
   b) il Presidente;
   c) il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3) Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4) Lo Statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio Comunale, disciplina l'organizzazione e il funzionamento della stessa e in particolare:
   a) i modi della partecipazione degli utenti;
   b) gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendoci in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali e i regolamenti concernenti i servizi;
   c) le modalità di revisione contabile e del controllo di efficienza di gestione.

5) Il Regolamento dell'Istituzione stabilisce le norme sulla sua organizzazione e funzionamento, disciplina la partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e l'attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione. Sono approvati dal Consiglio Comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal Regolamento.

Art. 44

Partecipazione a società di capitali

1) Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività e la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2) Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale con la quale determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3) Il Sindaco o un suo delegato cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

4) Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea.

5) E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO IX
BENI E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 45

Beni comunali

1) L'inventario redatto a norma delle vigenti disposizioni evidenzia:
   a) i beni facenti parte del patrimonio e del demanio comunale;
   b) le terre comuni soggette ad uso civico;

c) i beni acquisiti al patrimonio comunale mediante lasciti ad enti di beneficenza od assistenza.

Art. 46

Criteri di gestione finanziaria

1) Le gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2) Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, della tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3) Nella determinazione della politica tariffaria:

a) si tiene conto, di norma, del criterio della sentenziale copertura dei costi di gestione;

b) si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale e/o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo famigliare; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza del finanziamento integrativo.

Art. 47

Bilancio e programmazione

1) Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

2) Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica. Nota n. 11

3) Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza della copertura finanziaria.

4) Al conto consuntivo allegata una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 48

Il Revisore dei conti

1) Il Revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

2) Esercita i compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Revisione statutaria

1) Le modificazioni di disposizioni statutarie avvengono con le stesse modalità previste con l'adozione dello Statuto o mediante referendum.

2) Dopo ogni modifica statutaria, il Sindaco provvede alla emanazione di un testo aggiornato dello Statuto con l'evidenziazione delle nuove norme e la trascrizione in calce di quelle abrogate.

Nota n. 1 – "*Testo previgente: Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio"* Abrogato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata sul supplemento straordinario al B.U. n. 32 del 09.08.1996.

Nota n. 2 – Modificato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale.

Nota n. 3 - Modificato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale.

Nota n. 4 - Modificato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale.

Nota n. 5 - Modificato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale.

Nota n. 6 - Modificato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale.

Nota n. 7 - Modificato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale.

Nota n. 8 - "*Testo previgente: scelto dal Sindaco tra gli Assessori"* Abrogato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata sul supplemento straordinario al B.U. n. 32 del 09.08.1996.

Nota n. 9 – *"Testo previgente: 4) Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti consiliari. "* Abrogato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata sul supplemento straordinario al B.U. n. 32 del 09.08.1996.

Nota n. 10 - *"Testo previgente:.*

1) Dopo il rinnovo del Consiglio, l'elezione del Sindaco e della Giunta posta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la convalida degli eletti.

2) In ogni caso la convocazione del Consiglio disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

La votazione avviene a scrutinio palese per appello nominale sulla base di un programma e di una collegata lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vicesindaco e di Assessore, sottoscritto da non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e depositato entro il quinto giorno antecedente qullo dell'adunanza presso l'Ufficio del Segretario comunale, affinché i Consiglieri possano prenderne visione." Abrogato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata sul supplemento straordinario al B.U. n. 32 del 09.08.1996.

Nota n. 11 - *“Testo previgente: e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.”* Abrogato con deliberazione n. 44 del 27.12.1995 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata sul supplemento straordinario al B.U. n. 32 del 09.08.1996.

Nota n. 12 - *“Testo previgente:*

a) Rappresenta il comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

b) , conclusione ed attuazione

Abrogato con deliberazione n. 30 del 31.08.2001 del Consiglio comunale. Modifica pubblicata sul B.U. n. 45/I-II del 30.10.2001.

Nota n. 13 – Modificato con deliberazione n. 30 del 31.08.2001 del Consiglio comunale.

Nota n. 14 – *“Testo previgente: Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali”.* Abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 31.12.2003. Modifica pubblicata sul B.U. n. 5/I-II del 03 .02.2004.